



**COMUNE DI LACCO AMENO
PROVINCIA DI NAPOLI**

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'anno duemila _____, il giorno ____ del mese di _____

T R A

il Comune di Lacco Ameno (di seguito: Comune), in persona di _____ nella qualità di _____, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Lacco Ameno, Piazza Santa Restituta n. 1, C.F. 83001210638,

E

l'Avvocato _____ (di seguito: Legale), con studio in _____ alla Via _____ C.F. _____, Partita IVA: _____.

Premesso:

- che con delibera di G.C. n. _____ del _____ è stato stabilito di costituirsi nel procedimento n. _____ pendente innanzi a _____ instaurato per _____;

Visto il D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani), convertito in legge n. 248/2006;

Tutto ciò premesso,

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico a tempo determinato ha per oggetto: la difesa e tutela dell'Ente nel giudizio di cui in premessa.

Art. 2) Per lo svolgimento dell'incarico, il professionista accetta l'importo onnicomprensivo di € _____, oltre i.v.a., c.p.a., spese generali e vive, se documentate, stabilito dalla Delibera di G.C. n. 8 del 19.11.2020.

Il predetto corrispettivo verrà liquidato alla conclusione del giudizio e solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, successivamente all'adozione della relativa determina di liquidazione.

Il professionista può richiedere la corresponsione di un acconto pari al 30% del compenso pattuito alla trasmissione degli atti di costituzione dell'Ente in giudizio.

In caso di liquidazione in sentenza a favore del Comune di Lacco Ameno delle spese di giudizio per un importo superiore al corrispettivo come sopra stabilito, le stesse verranno recuperate dal Legale senza alcun onere a carico dell'Ente e verranno trattenute dallo stesso, per l'importo eccedente il corrispettivo liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Art. 3) Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 4) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti sopra indicate e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto delle controparti o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 5) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 6) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

Art. 7) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 8) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art. 9) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 10) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11) Il contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Per ogni controversia in ordine alla sua interpretazione ed applicazione è competente il foro di Napoli.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI LACCO AMENO

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

PER IL COMUNE DI LACCO AMENO

IL PROFESSIONISTA
